



news e informative

## PER GPL E METANO, SCHEDA CARBURANTI ANCORA VALIDA

Dal 01.07.2018 è stato disposto, dall'art. 1 c. 917 L.27.12.2017 n. 205, che le **cessioni di benzina o gasolio**, destinati ad essere usati come carburante per autotrazione, effettuate a clienti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione (non contribuenti in regime di vantaggio o forfettario, i quali risultano esclusi dall'obbligo) devono essere documentate da **fattura elettronica**. Inoltre il pagamento per tali cessioni deve avvenire con **strumenti tracciabili** diversi dal denaro contante, di cui al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 73203 del 04.04.2018.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta la non deducibilità del costo e la non detraibilità dell'Iva sull'acquisto dei suddetti carburanti.

L'Amministrazione ha inoltre chiarito che per la cessione di **altri tipi di carburante** per autotrazione, quali ad esempio GPL o metano, **l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 2019**, per consentire comunque la deducibilità del costo e la detraibilità Iva, la suddetta cessione andrà documentata con le modalità sino ad ora in uso, ovvero mediante la **scheda carburante**, oppure in alternativa mediante emissione di fattura elettronica.

Quando invece ad esempio lo stesso rifornimento riguarda sia benzina/gasolio, che Gpl/metano, risulterà necessario documentare l'intero acquisto mediante fattura elettronica.

Pertanto, anche se non esplicitamente espresso nella Circolare dell'Agenzia, per la documentazione degli acquisti di Gpl e metano, è consentito - sino al 31.12.2018, in alternativa alla fatturazione elettronica - l'utilizzo della scheda carburante e della fattura cartacea, nel caso di somministrazione di carburante mediante contratto di netting.

Brescia, 7 giugno 2018

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)